



Università degli Studi di Palermo		Archivio Generale	
		ALBO UFFICIALE	
Albo n.	33	n. prot.	1586
il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo			
dal 13/01/2014 al 12/02/2014			
Il Responsabile			

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO N. 4209-2013
(Settore Ricerca Istituzionale)

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 92907	del	20/12/2013
UOR	CC	RPA G. Attico

IL RETTORE

Vista la legge 9 Maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto l'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Visto l'art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il Decreto Rettorale n. 57330 del 16 luglio 2012 con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR)";

Visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 26 novembre 2013;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 142 del 9 dicembre 2013 con la quale è stato modificato il Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del fondo finalizzato alla ricerca (FFR);

DECRETA

di emanare il "Regolamento per l'accesso e per l'utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR)" nella stesura che di seguito si riporta:

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per il finanziamento da parte dell'Ateneo di progetti di ricerca, liberamente proposti dai docenti e ricercatori strutturati, nonché per la loro gestione e rendicontazione, in attuazione a quanto deciso dal Senato Accademico nelle sedute del 13 settembre 2011, 16 dicembre 2011, 6 e 27 marzo 2012.

ART. 2 FONDO FINALIZZATO ALLA RICERCA

L'Università degli Studi di Palermo stanziava periodicamente sulla base delle disponibilità del proprio bilancio (voce di spesa R2FFRA00000000) una somma destinata al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all'art. 1. Essa è costituita prevalentemente da una parte dei fondi provenienti dalle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

risorse acquisite dall'Ateneo in applicazione del *“Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti finanziati dai programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali”* e dalla quota di Ateneo derivante dal conto terzi (escluse le voci del personale), in applicazione del regolamento vigente in materia, nonché dall'eventuale importo a tal uopo previsto su risorse proprie nel bilancio di previsione.

Lo stanziamento è destinato per due esercizi consecutivi al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito di un singolo bando.

Una quota pari al 2% del fondo disponibile è riservata annualmente al finanziamento di progetti di ricerca rivolti alla governance e alla sperimentazione di nuovi modelli gestionali con autorizzazione del Direttore Generale.

ART. 3 RIPARTIZIONE FFR

Lo stanziamento è ripartito tra le quattordici aree scientifiche sulla base dei criteri deliberati dal Senato Accademico nella seduta del 13 settembre 2011, come modificati nella seduta del 16 dicembre 2011.

In base a tali criteri, il 30% del Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR) è suddiviso in modo proporzionale al numero dei ricercatori attivi (soglia 1) di ciascuna area scientifica. Il restante 70% è ripartito, invece, in modo proporzionale al numero di ricercatori attivi di ciascuna area moltiplicato per il rispettivo fattore di costo delle ricerche.

I fattori di costo sono riportati nel bando e sono soggetti a revisione biennale.

Per il calcolo dei ricercatori attivi di ciascuna area si fa riferimento all'ultima tornata di valutazione interna, considerando esclusivamente gli strutturati (professori ordinari, straordinari, associati, assistenti e ricercatori universitari, anche a tempo determinato).

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

L'Ateneo, mediante il Fondo Finalizzato alla Ricerca, si prefigge di finanziare progetti di ricerca che permettano lo sviluppo e il consolidamento di linee di ricerca attive al suo interno, anche al fine di rendere più efficace e competitiva la partecipazione dei propri “ricercatori” ai programmi di ricerca promossi dal MIUR e dall'Unione Europea.

I progetti di ricerca possono essere relativi ad una delle quattordici aree scientifiche, di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000.

Essi hanno la durata di 24 mesi.

ART. 5 EMANAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Sulla scorta del preventivo parere del Senato Accademico in merito alla ripartizione dello stanziamento tra le quattordici aree scientifiche e della successiva acquisizione della delibera del Consiglio di Amministrazione riguardante anche la copertura finanziaria, l'Ateneo emana con cadenza biennale l'apposito bando.

Nel bando sono menzionati i criteri utilizzati per il riparto specificati all'art. 3 e lo stanziamento assegnato a ciascuna area scientifica, i criteri d'area applicati per la selezione dei progetti di ricerca e per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché i fattori di costo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il bando specifica, altresì, sia i requisiti per l'accesso, sia le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali, nonché l'eventuale importo minimo finanziabile e le disposizioni in merito alla gestione e alla rendicontazione dei finanziamenti.

ART. 6 REQUISITI PER L'ACCESSO AI FONDI

Ciascun progetto deve essere coordinato da un docente, o da un ricercatore confermato o da un assistente del ruolo ad esaurimento dell'Ateneo, che abbia conseguito la posizione di "**ricercatore attivo**", con "**soglia**" 3, nell'ultima valutazione interna della produzione scientifica.

Il proponente è denominato Coordinatore scientifico. In caso di cessazione dal servizio, avvenuta per un qualsiasi motivo, prima della delibera del Senato Accademico di approvazione dei finanziamenti, lo stesso viene sostituito come previsto all'art. 11.

Il Coordinatore scientifico assume la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto, curando, altresì, la predisposizione del piano finanziario, anche avvalendosi della collaborazione del "responsabile amministrativo di progetto", individuato nella proposta progettuale.

Anche i partecipanti al gruppo di ricerca (docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca), devono essere in possesso del requisito di "**ricercatore attivo**" con almeno "**soglia**" 1 per potere accedere alle risorse finanziarie attribuite al progetto proposto. Fanno eccezione i dottorandi di ricerca ai quali è consentito l'accesso al finanziamento anche in assenza del requisito di "**ricercatore attivo**".

Nell'ottica che i progetti di ricerca proposti sul FFR devono costituire, all'interno dell'Ateneo, la palestra per la progettazione di programmi a più ampio raggio (iniziative nazionali ed europee) è ammessa anche la partecipazione, senza oneri per la ricerca, di coloro che non hanno conseguito la posizione di "**ricercatore attivo**" per il mancato raggiungimento della soglia minima, ovvero perché non valutati (es. nuova nomina). Ciò per stimolare la crescita scientifica del ricercatore "**non attivo**" (includendo in tale accezione i casi sopra menzionati) e per agevolare la costituzione di gruppi di ricerca numerosi.

Il ricercatore non "**attivo**" partecipante al progetto potrà solamente accedere alla quota di finanziamento destinata alla pubblicizzazione dei risultati della ricerca, affinché, mediante il contributo dato, gli si garantisca la possibilità di acquisire idonea produzione scientifica da spendere nella successiva valutazione interna.

L'eventuale altro personale partecipante, di cui al punto 7 dell'art. 7, collabora all'attività di ricerca a titolo gratuito.

Il personale strutturato (docenti, ricercatori e assistenti) potrà partecipare, in qualità di Coordinatore scientifico o di componente del gruppo di ricerca, ad un solo progetto. Anche per il personale non strutturato la partecipazione è limitata ad un solo progetto.

ART. 7 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Ciascun progetto è presentato dal Coordinatore scientifico per via telematica entro i termini previsti nel relativo bando.

Le domande sono redatte utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ateneo, disponibile in rete nella piattaforma SURplus.

Le domande devono, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. nome del Coordinatore scientifico, qualifica, SSD e Dipartimento di appartenenza;
 2. settore ERC al quale riferire il progetto;
 3. titolo del progetto e area scientifica (coincidente con quella del Coordinatore). L'assegnazione al comitato di valutazione, nel caso di progetto interdisciplinare è determinata dall'area scientifica del Coordinatore;
 4. nome del responsabile amministrativo di progetto;
 5. elenco dei docenti e ricercatori partecipanti, per i quali va specificata la qualifica, il SSD e il Dipartimento di appartenenza;
 6. elenco degli assegnisti e dei dottorandi dell'Ateneo partecipanti;
 7. altro personale partecipante, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012;
 8. *abstract* del progetto di ricerca;
 9. parole chiave e tematica di ricerca interessata;
 10. obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
 11. metodologia della ricerca;
 12. piano finanziario con crono programma, articolato nelle voci "Spese Generali" (comprendenti, ad esempio, materiale di consumo, missioni, ecc.), "Libri e Attrezzature" e "Pubblicazioni e organizzazione convegni";
 13. costo complessivo del progetto;
 1. risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
 2. ulteriori elementi necessari per l'applicazione dei parametri di valutazione, di cui all'art. 8.
- E' ammessa, altresì, la compartecipazione finanziaria di Enti ed Organismi pubblici e privati esterni, attestata da idoneo accordo temporaneo.

Ciascun Coordinatore scientifico non potrà fruire dei fondi eventualmente assegnati nei successivi bandi fino a che, completata la ricerca, non saranno resi noti gli esiti positivi della valutazione della correlata rendicontazione entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 10.

ART. 8

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La procedura di selezione delle proposte è curata dalle Commissioni scientifiche di Ateneo. Prima dell'emanazione del bando di cui all'art. 5, ciascuna Commissione individua l'eventuale importo minimo finanziabile e definisce i criteri d'area per la selezione dei progetti di ricerca e l'assegnazione dei finanziamenti, affinché gli stessi possano essere resi noti agli interessati con il bando in questione. Le proposte concernenti l'importo minimo finanziabile ed i criteri d'area sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del relativo parere da parte del Senato Accademico.

Tali criteri sono costituiti da "*indici di progettualità*" e da "*indici di qualità*".

Gli "*indici di progettualità*" utilizzano i seguenti parametri, a ciascuno dei quali è associato uno specifico fattore di peso:

A.1: attribuito a progetti che siano la naturale evoluzione (nei contenuti, nel responsabile e nei collaboratori) di progetti presentati negli ultimi 5 anni a valere sui fondi PRIN, FIRB e Programmi Quadro, che abbiano avuto una valutazione positiva, ma non siano stati finanziati;

A.2: attribuito a progetti presentati da "*giovani ricercatori*" (non inteso come qualifica accademica) che, alla scadenza del bando, non abbiano ancora compiuto 45 anni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

A.3: attribuito a progetti, il cui gruppo di partecipanti strutturati (docenti e ricercatori), compreso il Coordinatore, sia costituito da un numero di “*ricercatori attivi*” superiore a tre;

A.4: attribuito ai progetti che non rientrano nei casi precedenti;

Sono esclusi dal finanziamento:

- i progetti per i quali, nel caso si applichi l'importo minimo finanziabile si determina, a seguito dell'applicazione dei criteri d'area, un finanziamento che si attesta al di sotto del detto importo minimo finanziabile;
- i progetti presentati da Coordinatori scientifici che, con riferimento al bando precedente, non hanno rendicontato il finanziamento ottenuto, ovvero hanno conseguito un giudizio negativo nella relativa procedura di valutazione del rendiconto.

Le Commissioni scientifiche decidono autonomamente se applicare i parametri A.1 – A.4 in modo additivo o in modo esclusivo; in quest'ultimo caso con preferenza per il più premiante.

Gli “*indici di qualità*” fanno riferimento alla produzione scientifica del proponente e dei partecipanti e sono individuati dai Comitati scientifici secondo le specificità di ogni singola area.

ART. 9

APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Le Commissioni scientifiche devono concludere la selezione dei progetti ed attribuire i finanziamenti agli stessi entro 30 giorni dall'avvio delle procedure di valutazione.

Le proposte di finanziamento esitate dalle Commissioni scientifiche sono soggette all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del relativo parere da parte del Senato Accademico.

A seguito delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, ogni proponente potrà prendere visione, sulla propria pagina di SURplus (modulo “Progetti, contratti, brevetti e spin-off”), del finanziamento attribuito al proprio progetto.

La data di inizio della ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dei finanziamenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono ammesse le rimodulazioni degli importi indicati nelle singole voci del piano finanziario del progetto che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assegnazione di un contributo inferiore a quello richiesto, ovvero dell'esigenza di ridefinizione delle modalità operative al fine del più efficiente raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il contributo per la realizzazione del progetto è assegnato in due soluzioni: la prima annualità, per un importo pari al 50% dell'assegnazione, all'atto dell'approvazione del finanziamento, la seconda annualità, pari al rimanente 50%, è subordinata alla presentazione della rendicontazione scientifica e amministrativa *in itinere*, dopo un anno di attività, e all'esito positivo della sua valutazione da parte della Commissione scientifica.

Successivamente all'approvazione, i progetti (titolo, responsabile, Dipartimento, *abstract* e partecipanti) saranno resi disponibili per la pubblicazione su apposita pagina web del portale di Ateneo.

ART. 10

GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il Coordinatore scientifico è responsabile dell'attuazione dell'attività di ricerca nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda. Cura anche gli aspetti operativi e finanziari del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

contributo assegnato, per la cui gestione, effettuata nel rispetto del “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Palermo”, si avvale della collaborazione del “responsabile amministrativo di progetto”.

Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, il Coordinatore scientifico e i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di avere usufruito del finanziamento di Ateneo.

E’ ammessa, durante la gestione del finanziamento la rimodulazione degli importi indicati purché venga adeguatamente giustificata in fase di rendicontazione, sia *in itinere* che *ex post*.

La rendicontazione è effettuata in due fasi:

- *in itinere*, allo scadere del primo anno di attività, consistente nella certificazione delle spese sostenute, dello stato di avanzamento dei lavori e della rispondenza agli obiettivi prefissati;
- *ex post*, allo scadere del biennio, basata sulla certificazione delle spese sostenute, dei risultati raggiunti e dei prodotti di ricerca realizzati.

La rendicontazione, sia *in itinere* che *ex post*, è presentata dal Coordinatore scientifico, esclusivamente per via telematica, entro i termini tempestivamente comunicati dal Settore Ricerca Istituzionale.

Entrambe le rendicontazioni scientifiche sono soggette a valutazione, effettuata a cura delle Commissioni scientifiche, che devono renderne noti i risultati entro 30 giorni dalla chiusura del termine di presentazione telematica del modello di rendicontazione.

La rendicontazione annuale è subordinata alle norme vigenti.

ART. 11

SOSTITUZIONE DEL COORDINATORE SCIENTIFICO ED INSERIMENTO DI COLLABORATORI

Nel caso in cui il Coordinatore scientifico del progetto non può più proseguire l’attività di ricerca (per trasferimento ad altro Ateneo, per cessazione dal servizio o per altri motivi), il Dipartimento di appartenenza, con motivata delibera, può proporre la sostituzione con altro docente/ricercatore, scelto tra il personale già inserito tra i collaboratori, che rivesta una delle qualifiche specificate al comma 1 dell’art. 6 e che abbia conseguito la posizione di “*ricercatore attivo*”, con “*soglia*” 3, nell’ultima valutazione interna della produzione scientifica.

La delibera adottata dalla Struttura è trasmessa al Settore Ricerca Istituzionale dell’Ateneo, che provvede ad aggiornare la scheda progettuale in SURplus.

Può essere inserito, in qualità di collaboratore, ai progetti di ricerca finanziati con il Fondo Finalizzato alla Ricerca, il seguente personale:

1. **Personale docente e ricercatore inserito nei ruoli dell’Ateneo** (Professori Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato e determinato, Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento);
2. **Titolari di assegni di ricerca** erogati dall’Ateneo palermitano;
3. **Dottorandi di ricerca** (con Palermo sede amministrativa o consorziata), purché:
 - il tema specifico della ricerca sia inerente a quello previsto per il conseguimento del dottorato;
 - il collegio dei docenti, con apposito verbale, autorizzi preventivamente la partecipazione del dottorando alla ricerca e la possibilità di compiere viaggi nell’ambito della stessa.
4. **Docenti di Università o Ricercatori di Enti di ricerca italiani e stranieri**, purché la collaborazione non comporti oneri per la ricerca e sia attestata da apposita lettera di intenti firmata dal rappresentante legale dell’Università/Ente di appartenenza del docente;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

5. **Altro personale** ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240/2010, così come modificato dalla legge 35/2012, purché senza oneri per la ricerca;

Per le modalità di partecipazione del personale indicato ai punti 1, 2 e 3 si rinvia a quanto disposto all'art. 6 del presente regolamento.

E' ammesso, altresì, il reclutamento, per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, di personale esterno aventi qualificate competenze scientifiche non reperibili all'interno del personale strutturato dell'Ateneo, mediante l'attivazione di assegni di ricerca, contratti di prestazione occasionale o di co.co.co.

La richiesta di inserimento di collaboratori, successiva al finanziamento del progetto ed in conformità al presente regolamento, dovrà essere avanzata dal Coordinatore scientifico al Consiglio di Dipartimento di afferenza. La relativa delibera dovrà essere notificata al Settore Ricerca Istituzionale dell'Ateneo per i successivi adempimenti da attuare al fine dell'aggiornamento della scheda progettuale in SURplus.

Il Direttore della struttura di appartenenza del responsabile della ricerca avrà cura di richiedere e conservare agli atti, sia per le domande di finanziamento sia per le istanze di inserimento di collaboratori successive al finanziamento del progetto, tutte le attestazioni previste dal presente regolamento

ART. 12 NORMA TRANSITORIA

Nelle more della piena attuazione dello Statuto, le competenze che il presente regolamento assegna alle Commissioni scientifiche di Ateneo sono esercitate dal Consiglio scientifico di Ateneo, di cui all'art. 40 dello Statuto, che, a tal fine, potrà essere integrato da esperti delle relative aree o SSD.

Il presente regolamento sostituisce il precedente, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 19 giugno 2012 ed emanato con D.R. n. 57330 del 16 luglio 2012.

Palermo, 20/12/2013

IL RETTORE
(Prof. Roberto Lagalla)